

PROVINCIA
OLBIA TEMPIO

SETTORE 3

GESTIONE E ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE,
LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

DETERMINAZIONE

(art. 107 D. Leg.vo 18.08.2000, n. 267)

N. 602 del 19 dicembre 2012

OGGETTO: Incarico di Portavoce al dott. Stefano Raffaele Merella, proroga dal 01.01.2013 al 28.02.2013.

L'anno duemiladodici, addì diciannove del mese di dicembre, negli uffici della Provincia Olbia Tempio, il sottoscritto dott. Giorgio SANNA, in qualità di dirigente del Settore 3 (Gestione e Organizzazione Risorse Umane – Lavoro e Formazione Professionale), così nominato con decreto n. 01/2011 del Presidente dell'Amministrazione Provinciale, ai sensi dell'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali), procede all'adozione della seguente determinazione.

Determinazione RULAV n.602/19122012

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i.;
- lo Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 14.06.2007 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e s.m. ed i. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare l'art.1, che prevede l'applicazione alle Amministrazioni Provinciali delle disposizioni recate dal decreto;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 180 del 30.12.2010;
- la Deliberazione n. 14 del 03/05/2012, con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2012, il bilancio pluriennale 2012/2014, l'allegata relazione previsionale e programmatica, nonché il Piano Triennale 2012/2014 e annuale 2012 delle OO.PP.;
- la Deliberazione della Giunta provinciale n. 96 del 28/06/2012 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione, Piano degli Obiettivi 2012 e Piano delle Performance 2012";

Premesso che la legge 7 giugno 2000 n. 150 prevede che ciascuna Pubblica amministrazione definisca, nell'ambito del proprio ordinamento, le strutture e i servizi finalizzati alle attività di informazione e comunicazione e al loro coordinamento;

Rilevato, in particolare, che la predetta legge, all'articolo 7 stabilisce espressamente che:

“L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità.”.

Rilevato che l'articolo 8 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, stabilisce che:

- nell'ambito del Servizio di supporto (staff) al Presidente, posto alle sue dirette dipendenze per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo attribuitegli dalla legge, è previsto, tra l'altro, l'Ufficio del Portavoce;
- nell'ambito del suddetto Servizio è istituito l'ufficio di Gabinetto del Presidente, cui è preposto un Responsabile con funzioni di Capo di Gabinetto, del quale fa parte, tra l'altro, il portavoce cui sono affidate le funzioni previste dall'articolo 7 della Legge n. 150/2000.

Evidenziato che, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della Legge n. 150/2000, la figura del Portavoce è funzionalmente dipendente dal Presidente e al medesimo competono le seguenti funzioni:

- gestire l'informazione istituzionale in relazione ai mezzi di comunicazione di massa attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;

Determinazione RULAV n.602/19122012



- curare la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alla collettività e ad altri enti;
- curare l'informazione della sfera delle decisioni politiche, quindi gli atti della Giunta e del Presidente;
- predisporre pubblicazioni sullo stato di realizzazione del programma che è alla base del mandato del Presidente;
- informare cittadini, gruppi e associazioni dello sviluppo di questioni che sono state poste al Presidente come referente dell'amministrazione provinciale;
- tenere i rapporti con i giornalisti per l'informazione relativa a incontri, riunioni e decisioni del Presidente e della Giunta;
- preparare testi di base per gli interventi del Presidente in occasione di cerimonie e manifestazioni, compresa la ricerca di materiale di documentazione per la predisposizione di tali testi.

Vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 2002, dove si sottolinea che, a differenza dell'ufficio stampa e dei suoi compiti istituzionali, il portavoce, presente nelle amministrazioni complesse, sviluppa un'attività di relazione con gli organi di informazione, in stretto collegamento ed alle dipendenze del vertice "pro-tempore" delle amministrazioni stesse.

Considerato che in materia la scelta *intuitu personae* è giustificata nei confronti di quelle figure che operano come alter ego del titolare dell'organo di governo per la cui scelta l'ordinamento attribuisce, in ragione delle loro funzioni, "rilievo esclusivo o prevalente al criterio della personale adesione del nominato agli orientamenti politici del titolare dell'organo che nomina" (cfr. Corte Cost. sentenza 24.06.2010, n.224 commentata da L. Oliveri in www.ilpersonale.it del 13.07.2010).

Rilevato che l'incarico in esame risulta tra quelli esclusi dall'applicazione del vigente Regolamento provinciale contenente la disciplina delle procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e di collaborazione occasionale/professionale, trovando la sua fonte regolatrice direttamente nell'articolo 7 della Legge n. 150/2000.

Evidenziato che l'incarico in oggetto inerisce attività istituzionali stabilite dalla legge e, pertanto, non deve essere inserito nell'apposito programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della Legge n. 244/2007.

Vista, in particolare, la deliberazione n. 33 del 16.03.2012 il cui contenuto si richiama integralmente, con la quale la Giunta Provinciale aveva disposto:

- di ritenere necessario avvalersi dell'attività del portavoce per l'espletamento dei compiti di diretta collaborazione con il vertice dell'Amministrazione Provinciale ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione, ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 150/2000;

Determinazione RULAV n.602/19122012




- di dare atto che l'incarico di Portavoce del Presidente di cui agli articoli 7 della Legge n. 150/2000 e 8 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, fosse affidato al dott. Stefano Raffaele Merella nato a Sassari il 26.08.1967, mediante contratto di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, per mesi cinque;
- di dare atto che all'affidamento dell'incarico di Portavoce del Presidente al dott. Stefano Raffaele Merella nato a Sassari il 26.08.1967, ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 150/2000, si procedesse mediante apposito decreto presidenziale;
- di dare atto che al dott. Stefano Raffaele Merella fosse riconosciuto come trattamento economico un'indennità mensile lorda onnicomprensiva pari a € 3.500,00 per cinque mensilità;
- di dare atto che il conseguente impegno di spesa fosse assunto con apposita determinazione dirigenziale da adottare a cura del dirigente del Settore 3 cui sono affidati i conseguenti obiettivi gestionali.

Richiamati in particolare:

- la nota n. 35798 del 10.12.2012, con la quale il Vice Presidente, nelle sue funzioni di Presidente dell'Ente ai sensi dell'articolo 53 del TUEL, ha impartito la direttiva relativa alla proroga dell'incarico in oggetto;
- il decreto del Vice Presidente della Provincia di Olbia Tempio n. 27 del 12.12.2012 con il quale al dott. Stefano Raffaele Merella è stato prorogato l'incarico di portavoce del Presidente della Provincia di Olbia Tempio dal 01.01.2013 al 28.02.2013;
- la determinazione del Dirigente del Settore 3 n. 125 del 20 marzo 2012 avente per oggetto "Attribuzione incarico di Portavoce al Dott. Stefano Raffaele Merella ed approvazione schema di contratto";
- la determinazione del Dirigente del Settore 3 n. 405 del 30 agosto 2012 avente per oggetto "Incarico di Portavoce al dott. Stefano Raffaele Merella, periodo dal 01.09 al 31.12.2012".

Dato atto che è stato esaminato il problema di stabilire se la spesa per l'incarico in esame sia sottoposta alla disciplina limitativa di cui all'articolo 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010 che testualmente recita: *"Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale"*.

Determinazione RULAV n.602/19122012



C. C. C.

A tale proposito le Sezioni regionali della Corte dei Conti hanno assunto due diverse posizioni:

1. quella sostenuta dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia con deliberazioni n. 111/2011, e 142/2011, secondo cui per l'incarico di «addetto stampa/portavoce» scattano i vincoli di spesa introdotti dal comma 7 dell'articolo 6 del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010 ove l'attività del portavoce *“non si esaurisca nel servizio di informazione dell'utenza in ordine alle attività poste in essere dall'ente locale comune”*; secondo la sezione Lombardia, infatti, l'attività del portavoce del sindaco (o del Presidente della Provincia) è da collocare nell'area delle collaborazioni autonome, di conseguenza gli enti locali non possono programmare e destinare per tale attività una spesa superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009;
2. quella che fa capo alla Sezione regionale di controllo della Liguria, con la delibera 70/2011, dove in modo più lineare e condivisibile, si ritiene che la Legge n. 150/2000 consente agli enti di acquisire la figura del portavoce anche mediante gli incarichi di cui all'articolo 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, dunque anche attivando contratti di lavoro autonomo e non subordinato; il portavoce ha lo scopo di collaborare in prima persona con gli organi di governo per mantenere i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi d'informazione; secondo la sezione Liguria *«la spesa che grava sul bilancio dell'ente in conseguenza dell'attribuzione al portavoce dell'indennità prevista dal comma 2 dell'art. 7 della legge n. 150 del 2000 esula in realtà dalla disciplina degli incarichi di studio e di consulenza di cui all'art. 6, comma 7, del decreto legge n. 78 del 2010»*.

Evidenziato che il parere della sezione Liguria si lascia certamente preferire alla posizione suggerita dalla sezione Lombardia essendo più coerente con il quadro normativo di riferimento, si ritiene tuttavia per motivi di cautela indotti da una legislazione ancora non lineare e in continua evoluzione, anche da un punto di vista ermeneutico, limitare l'attribuzione dell'incarico in esame nel rispetto della limite di spesa imposto dal D.L. n. 78/2010, tenuto conto dei principi recentemente affermati dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 139 del 04.06.2012).

Rilevato, infatti, che con la citata sentenza la Corte Costituzionale rimarca come le norme che individuano limiti di spesa puntuali per le amministrazioni statali costituiscono solo norme di principio per Regioni ed Enti locali; secondo la Corte, il legislatore statale può, con una disciplina di principio, legittimamente imporre agli enti locali, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, vincoli alle politiche di bilancio anche se questi si riducono, inevitabilmente, a limitazioni indirette sull'autonomia di spesa degli enti; tuttavia, tali vincoli possono considerarsi rispettosi dell'autonomia degli Enti locali quando stabiliscano un limite complessivo che lascia agli stessi enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti ed obiettivi di spesa; ne consegue come gli Enti locali debbano perseguire l'obiettivo di riduzione della spesa complessivamente determinato dall'articolo 6 del D.L. n. 78/2010 (tra cui quello concernente gli incarichi di collaborazione, oltre che riguardanti le spese di formazione



missioni, manifestazioni, ecc.), potendo scegliere liberamente le tipologie di spese alle quali apportare i tagli che consentano di realizzare il risultato generale previsto.

Esaminato il curriculum vitae e professionale del dott. Stefano Raffaele Merella da cui si evince la competenza ed idoneità professionale del medesimo a ricoprire l'incarico in esame, sia in termini di formazione, titoli di studio e professionali acquisiti, nonché per le esperienze lavorative ivi documentate.

Considerato che la suddetta assunzione, per la durata di mesi due, è prevista nel rispetto delle seguenti disposizioni di legge (cfr. nota n. 569/2012 del Dirigente del Settore 2):

1. l'articolo 1, comma 557, della Legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che fissa il principio di riduzione della spesa di personale in termini costanti e progressivi, di anno in anno, con riferimento, nello specifico, al dato finanziario accertato sulla base dei dati che risultano dal rendiconto dell'esercizio 2011;
2. l'articolo 76, comma 4, del D.L. n. 112/2008, convertito con Legge n. 133/2008 concernente il divieto di assunzione per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno;
3. l'articolo 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008 convertito con Legge n. 133/2008, come modificato dall'articolo 14, comma 9, del D.L. 31.05.2010, convertito con Legge 30.07.2010, n.122 relativo al rispetto della incidenza della spesa di personale sulle spese correnti, non superiore al 50%.

Atteso che l'Ente non versa in condizioni di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 242 del D. Lgs. n. 267/2000 e rispetta le disposizioni legate al patto di stabilità interno.

Dato atto che restano confermate le condizioni del vigente contratto stipulato in data 04.09.2012, con il dott. Stefano Raffaele Merella nella forma di contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa contenente, tra l'altro, la clausola di salvaguardia che consente a questo Ente il recesso anticipato ex articolo 2119, comma 1, del codice civile, in caso di superamento del tetto di spesa programmato, da intendersi quale giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro, oltre che la possibilità di ulteriori proroghe.

Visto l'articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (TUEL).

Tutto ciò premesso,


D E T E R M I N A

- a) **di dare atto**, per i motivi evidenziati in premessa, dell'incarico di Portavoce affidato al dott. Stefano Raffaele Merella nato a Sassari il 26.08.1967 ai sensi del decreto presidenziale n. 27/2012, secondo le condizioni e le modalità ivi riportate;
- b) **di dare atto** che la proroga del suddetto incarico sarà formalizzata mediante sottoscrizione di apposito contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa, secondo i contenuti di quello già stipulato in data 04.09.2012;

Determinazione RULAV n.602/19122012




- c) **di dare atto** che l'incarico in oggetto avrà la durata di due mesi con decorrenza dal 01.01.2013 e termine il 28.02.2013, sarà svolto prevalentemente presso la sede provinciale di Olbia, comporterà un compenso mensile al lordo degli oneri fiscali e previdenziali a carico del collaboratore di € 3.500,00 e comporterà l'attribuzione delle funzioni previste dall'articolo 7, comma 1, della Legge n. 150/2000;
- d) **di dare atto** che il relativo impegno di spesa sarà assunto con provvedimento del Settore 2, competente in materia di trattamento economico, previa acquisizione della preventiva valutazione del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'articolo 1, comma 42, della Legge n.311/2004;
- e) **di dare atto**, ai sensi degli articoli 107 del TUEL e 23, comma 4, del vigente Regolamento di Organizzazione, la sottoscrizione del sopraindicato contratto in rappresentanza dell'Ente è attribuita al Dirigente del Settore 3;
- f) **di trasmettere** la presente determinazione alla dirigente del Settore 1 per la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente;
- g) **di trasmettere** la presente determinazione alla dirigente del Settore 2 per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.



IL DIRIGENTE

(Dott. Giorgio SANNA)



PROVINCIA
OLBIA TEMPIO

SETTORE 3

Determinazione N. 602 del 19 Dicembre 2012

” Incarico di Portavoce al dott. Stefano Raffaele Merella, proroga dal 01.01.2013 al 28.02.2013


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio.

A T T E S T A

che la determinazione n. 602 del 19 dicembre 2012, avente ad oggetto **“Incarico di Portavoce al dott. Stefano Raffaele Merella, proroga dal 01.01.2013 al 28.02.2013”** viene affissa all'Albo per quindici giorni a decorrere dal 28 DIC 2012;

Olbia, 28 DIC 2012



IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Mario CARTA)